



# CITTA' DI MONOPOLI

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale  
SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

Prot. nr. 0004150/2012

Monopoli, 25/01/2012

## ORDINANZA N. 40

**OGGETTO:** Definizione procedimento amministrativo per la **SOSPENSIONE** attività di commercio al dettaglio di vicinato ai sensi dell'art 71 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59.

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la documentazione agli atti dell'Ufficio Commercio relativa al Sig. Siciliano Paolo nato a Monopoli il 16/12/1979 ed ivi residente in via G. Verdi n. 11 in qualità di titolare dell'attività di commercio di vicinato sita in via Marsala n.64, che si riporta di seguito:

- comunicazione protocollo n.52942 del 30/10/2009 relativa all'apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato sito in via Marsala n. 64;
- nota dell'Ufficio del Governo – Prefettura di Bari del 12/03/2010 protocollo n.32321/09/O.P./Ant acclarata al protocollo comunale al n.14389 del 30/03/2010 con la quale veniva comunicata, a carico del Sig. Siciliano Paolo, l'esistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.;
- avvio del procedimento amministrativo di revoca per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di Vicinato – Comunicazione del 29/10/2009, protocollo n.16510 del 14/04/2010, ai sensi dell'art.27 lett. C) comma 4 della Legge Regionale n.11 del 01/08/2003 e s.m.i.;
- scritti difensivi e copia della sentenza del 27/01/2006 presentati dall'Avv. Alberto Sardano difensore del Sig. Siciliano Paolo da cui si evinceva che lo stesso veniva, visto l'art.530, comma 2, c.p.p., assolto dal reato a lui ascritto sub. capo a) di imputazione per non aver commesso il fatto e sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni 1 (uno) e non più 3 (tre). E' evidente, continua la nota dell'avvocato Sardano: "che la nota dell'Ufficio del Governo Prefettura di Bari, generica nella motivazione, è certamente fondata su "falsi" presupposti, derivanti da un mancato aggiornamento delle vicende processuali che hanno visto coinvolto il povero Siciliano";
- nota dell'Ufficio del Governo – prefettura di Bari del 30/11/2011 protocollo n.23493/2011/O.P./Ant. acclarata al protocollo comunale al n.57290 del 13/12/2011 con la



## CITTA' DI MONOPOLI

(PROVINCIA DI BARI)

### AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

quale veniva trasmesso il provvedimento interdittivo nei confronti di Siciliano Paolo, comunicando che alla data del 30/11/2011 l'esistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) che ha di fatto sostituito l'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

#### CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art 71, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 "Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965 n.575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- che il caso in esame rientra in quanto previsto nel su citato art.71 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59;

**CONSIDERATO** che trattasi di atto dovuto, privo di discrezionalità;

**RITENUTO** di dover provvedere alla sospensione dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato per mancanza dei requisiti morali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n.267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento dei Enti Locali";

#### DISPONE

Al Sig. Siciliano Paolo nato a Monopoli il 16/12/1979 ed ivi residente in via G. Verdi n. 11 in qualità di titolare dell'attività di commercio di vicinato sita in via Marsala n.64, la **SOSPENSIONE dell'attività di commercio al dettaglio di Vicinato** dal giorno successivo alla notifica della presente.

La presente Ordinanza è notificata al Sig. SICILIANO Paolo e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010 n.104 ex art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010 n.104 ex art. 8 e seguenti del d.p.r 24 novembre 1971, n. 1199.

Monopoli, **25 GEN. 2011**



IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Antonella FIORE)